Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 20 settembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

gionale lombardo, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977-1982 » sorteggiate il 28 agosto 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1980 » sorteggiate il 28 agosto 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 28 agosto 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 28 agosto 1978. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1978. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Banca nazionale del lavoro, in Roma:** Obbligazioni « C.E.C.A. 10 % 1975-1985 » sorteggiate l'11 settembre 1978. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi. ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1978. — **Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1978. — **Portoverde, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1978. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1978. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1978. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1978, n. **550.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario dalla scuola di ingegneria aerospaziale alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con cui fu attribuito un posto di assistente ordinario alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma;

Considerato che il posto stesso è disponibile dal 2 settembre 1974 a seguito della nomina a professore straordinario del dott. Carlo Arduini, ultimo titolare del posto, così come si evince dalla nota del 27 giugno 1978, protocollo G/84985 e del telegramma 6 luglio 1978 del rettore dell'Università di Roma;

Considerato che sul posto stesso non insistono soprannumerari che lo avrebbero riassorbito;

Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la nota del 28 giugno 1978 con cui il titolare della cattedra di tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma fa presente le aumentate esigenze didattiche e scientifiche dell'insegnamento stesso;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, è recuperato.

Art. 2.

Dalla stessa data è assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 101 *Istruzione, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **551.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana di assistenza religiosa », in Acireale.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana di assistenza religiosa », in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. **552.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dai fratelli Sada Pietro, Claudio e Alberto con atto a rogito dott. Giovanni Lainati, notaio in Milano, in data 26 luglio 1976, n. 432904 di repertorio e n. 26153 di raccolta, registrato a Milano il 2 agosto 1976 al n. 1319471/*M*, serie *H*, consistente in titoli obbligazionari per complessivi nominali dollari USA 250.000 pari a lire 208.950.000, da destinare ai fini istituzionali dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. 553.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito disposto dalla sig.ra Oltramonti Maria ved. Lutta con testamento olografo 20 marzo 1968, pubblicato a rogito dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, in data 7 febbraio 1973, n. 17915 di repertorio e n. 2297 di raccolta, registrato a Trieste in data 10 febbraio 1973, n. 948, mod. I, vol. 169, consistente nella quota di 1/14 di libretti di deposito a risparmio vari, monete d'oro varie, assegni postali e suppellettili per un valore presunto di L. 1.593.033.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1978, n. 554.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Fassi Virginia ved. Silvioni con testamento olografo 11 giugno 1973, pubblicato a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, in data 16 aprile 1975, n. 22097/2373 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 2 maggio 1975 al n. 879, vol. 156, consistente in beni mobili d'arredamento, suppellettili, titoli di credito e buoni postali fruttiferi per un valore presunto di L. 4.206.710.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. 555.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di San Bartolomeo apostolo, in San Miniato.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Miniato 31 agosto 1976, integrato con dichiarazione 15 settembre dello stesso anno, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di San Bartolomeo apostolo di Campriano del comune di San Miniato (Pisa) nella località Le Melorie del comune di Ponsacco (Pisa) ed all'incorporazione del relativo territorio nella circoscrizione della parrocchia di S. Giorgio a Canneto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. 556.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Beato Amedeo IX di Savoia delle suore figlie di S. Eusebio », in Moncrivello.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Beato Amedeo IX di Savoia delle suore figlie di S. Eusebio », in Moncrivello (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. 557.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Immacolata », in Milano.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Immacolata », in Milano, appartenente alla congregazione delle suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 353

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Vieste.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vieste (Foggia), al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto dopo le elezioni del 20 giugno 1976 da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta da tre raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono, però, a manifestarsi in seno ai gruppi consiliari che avevano espresso il sindaco e la giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico consesso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni del sindaco e, della giunta, di cui prendeva atto il consiglio comunale con deliberazione 15 marzo 1978.

Il consiglio veniva convocato per i giorni 3, 10, 28 aprile, 2 e 30 maggio, 5, 13 e 15 giugno, 6 e 8 luglio per la ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Le riunioni riuscivano, però, infruttuose.

Il prefetto, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto n. 626.13.1/Gab. del 14 luglio 1978, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 24 e 26 luglio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano deserte.

Il prefetto riteneva opportuno, peraltro, disporre, con decreto n. 656/13/1/Gab. dell'8 agosto 1978, un'ulteriore convocazione d'ufficio del consesso per i giorni 14 e 18 agosto 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Detto decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri in carica, e del quale veniva disposto che fosse data lettura dal presidente del consesso all'inizio di seduta, conteneva espressa diffida a provvedere in merito a scanso dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Anche tali riunioni andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Vieste, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vieste (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Vieste (Foggia) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vieste (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Autorizzazione al comune di Terracina a contrarre un mutuo per eseguire il primo stralcio dei lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione n. 299 in data 1° aprile 1977 della giunta municipale di Terracina;

Vista la deliberazione n. 76 del 13 luglio 1977, che ha ratificato la deliberazione della giunta municipale n. 299 del 1° aprile 1977;

Vista la decisione con la quale la regione Lazio, comitato di controllo sezione decentrata di Latina, approva la deliberazione n. 76 del 13 luglio 1977, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 500.000.000 per il primo stralcio dei lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di eseguire il primo stralcio dei lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il primo stralcio dei lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Scalzi Ferruccio e dell'arch. Tramonti Paolo, il comune di Terracina è autorizzato a contrarre con la Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 500.000.000 con l'osservanza della norma di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Terracina un contributo straordinario nella misura di L. 48.601.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo), per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione

generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Terracina il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 2 marzo 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 309

(7214)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalli industriali S.p.a., in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalli industriali S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Villa Carcina (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1977 per lo stabilimento di Villa Carcina e dal 29 agosto 1977 per lo stabilimento di Milano e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro, già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 17 dicembre 1975, 24 luglio 1976 e 7 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga di altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Visti i decreti interministeriali 10 agosto 1977 e 24 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Gemona, ha tuttora in corso i lavori di costruzione del nuovo stabilimento di Gemona, essendo stato il vecchio opificio completamente distrutto dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Savona e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Savona e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Savona e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 20.000 mensili;

alloggio: L. 4.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Perugia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Perugia e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Perugia e provincia, è determinato come segue:

L. 80 per il primo piatto;

L. 160 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota n. 7831 datata 28 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cuneo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti, sig. Orlando Monticelli, dimissionario, con il sig. Adriano Cantamessa;

Decreta:

Il sig. Adriano Cantamessa è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo, quale rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti, in sostituzione del signor Orlando Monticelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, in Genova, stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1978 al 14 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7327)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sidac, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Nuova Sidac, con sede in Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sidac, con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 31 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7323)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale, in Pietrasanta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7329)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INTEVA - Industria tessile valdostana, in Pollein.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. INTEVA - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 ottobre 1977 al 7 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INTEVA - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta), è prolungata fino al 7 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7328)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil, in Melfi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1977 al 2 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, in Milano, stabilimenti in Sesto S. Giovanni e S. Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimenti a Sesto S. Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimenti a Sesto S. Giovanni (Milano) e S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1978 recante norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive integra-

zioni e modificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive integrazioni e modificazioni, che fissa, per la campagna 1978-1979, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, per i pomodori pelati interi e per i pomodori pelati non interi, per i succhi di pomodori, per le pesche allo sciroppo e per le prugne secche, nonché, il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 19 luglio 1978 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, e sue successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 agosto 1978, che detta norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Considerata la necessità che per sopraggiunte integrazioni e modificazioni ai citati regolamenti (CEE) n. 1530 e n. 1515/78 della commisisone, entrambi del 30 giugno 1978 occorre modificare ed integrare alcune disposizioni interne, emanate con il menzionato decreto ministeriale 28 luglio 1978;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

I riferimenti ai regolamenti comunitari (CEE) numero 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, n. 1515/78 della commissione del 30 giugno 1978, posti nel decreto ministeriale 28 luglio 1978 che detta norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 agosto 1978 si intendono tutti integrati con l'aggiunta delle parole « e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

I riferimenti all'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 19 luglio 1978 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, posti nel decreto ministeriale 28 luglio 1978 di cui al precedente art. 1 si intendono integrati con l'aggiunta delle parole « e successiva integrazione e modificazione ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 28 luglio 1978 di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato, devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero e succo, indicando per il concentrato e il succo: il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi: se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo ».

Art. 4.

All'art. 11 del citato decreto ministeriale 28 luglio 1978:

la cifra 1,10 indicante il rapporto tra prodotto fresco e prodotto trasformato ottenuto riferito ad 1 kg netto di pomodori pelati si intende per pomodoro pelato intero;

dopo le parole « del 30 giugno 1978 » aggiungere il seguente comma:

« Purtuttavia nei casi di una diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare e convalidare la resa effettiva rilasciandone al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto »;

il capoverso che segue si intende aggiunto alla tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco e trasformato:

« Il rapporto tra prodotto fresco e prodotto trasformato ottenuto riferito ad 1 kg netto di pomodoro pelato non intero è di 1,10 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978 e 3 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978 e 26 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 aprile 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Magenta (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7269)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.

Proroga per un ulteriore trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile operante nel comune di Palosco (Bergamo);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° agosto 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo).

Il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero nei comuni della Val d'Elsa senese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nei comuni della Val d'Elsa senese (Siena), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nei citati comuni la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti nei comuni della Val

d'Elsa senese (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7275)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore chimico operanti nella provincia di Padova;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 dicembre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nella provincia di Padova, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale.

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 22 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7272)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1720/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1721/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1722/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1723/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1724/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1725/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato all'Etiopia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1726/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato all'isola Maurizio a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1727/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Togo a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1728/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Togo a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1729/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica.

Regolamento (CEE) n. 1730/78 della commissione, del 24 luglio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 1731/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato.

Regolamento (CEE) n. 1732/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 1733/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1036/78, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1734/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 201 *del* 25 *luglio* 1978.

(187/C)

Regolamento (CEE) n. 1735/78 della commissione, del 25 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1736/78 della commissione, del 25 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1737/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 1738/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1739/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 1740/78 della commissione, del 25 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/74 relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali.

Regolamento (CEE) n. 1741/78 della commissione, del 25 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1387/78 che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1742/78 della commissione, del 25 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1743/78 della commissione, del 25 luglio 1978, che istituisce importi compensativi monetari per talune preparazioni a base di farine e modifica il modo della loro applicazione per talune merci di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 26 *luglio* 1978.

(188/C)

Regolamento (CEE) n. 1744/78 del consiglio, del 24 luglio 1978, che proroga fino al 30 settembre 1978 talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1745/78 del consiglio, del 24 luglio 1978, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1746/78 del consiglio, del 24 luglio 1978, relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambi di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1747/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1748/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1749/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1750/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1751/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1752/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1753/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1754/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76 relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76.

Regolamento (CEE) n. 1755/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che completa l'allegato del regolamento (CEE) numero 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa.

Regolamento (CEE) n. 1756/78 della commissione, del 19 luglio 1978, relativo all'adattamento dei limiti quantitativi comunitari all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1757/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1523/71 e (CEE) n. 771/74 relativi al settore del lino e della canapa.

Raccomandazione n. 1758/78/CECA della commissione, del 26 luglio 1978, che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni profilati in ferro o in acciaio, originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1759/78 della commissione, del 26 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 203 *del* 27 *luglio* 1978.

(189/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario navale di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 13 maggio 1978 il rettore dell'Università di Napoli è autorizzato ad accettare la donazione modale di lire 5 milioni disposta dal sig. Antonio Morelli, in favore dell'Istituto universitario navale di Napoli da destinarsi alla istituzione di premi di laurea a laureati della facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario medesimo.

(7291)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1978, i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1979.

(7295)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 10 maggio 1978, n. 800, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Fabiola in comune di Langhirano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42, mappale 105/*b* della superficie di mq 1520 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7292)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Bernardino Verbano

Con decreto 10 maggio 1978, n. 801, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del rio Fiumetta in comune di S. Bernardino Verbano (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 129½ della superficie di mq 230 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 ottobre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7293)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 10 maggio 1978, n. 799, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappali 148 (mq 170); 175 (mq 970); 345 (mq 160); 395 (mq 35); 153 (mq 1740) e 397 (mq 220) della superficie complessiva di mq 3295 ed indicati nella planimetria 7 marzo 1977 in scala 1:2000 vistata dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7294)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Erto e Casso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della coperutra del disavanzo economico del bilancio 1976 per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pordenone:	
Erto e Casso	21.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 13 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Castel Colonna	8.600.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monsampietro Morico	10.950.000
Provincia di Parma:	
Noceto	3.030.000
Provincia di Pisa:	
Vicopisano	39.940.000

Con decreto ministeriale 12 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Bacoli	234.600.000

Con decreti ministeriali 13 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Castel Colonna	10.150.000
Santa Maria Nuova	27.190.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monsampietro Morico	11.310.000
Provincia di Parma:	
Noceto	48.150.000
Soragna	40.650.000

Con decreto ministeriale 12 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Bacoli	152.300.000

Con decreti ministeriali 13 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Castel Colonna	10.050.000
Santa Maria Nuova	32.510.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monsampietro Morico	11.550.000

(Da 2288/M a 2302/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 15 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,70	831,70	831,60	831,70	831,70	831,60	831,80	831,70	831,70	831,70
Dollaro canadese	716,85	716,85	717 —	716,85	716,85	716,85	716,90	716,85	716,85	716,85
Franco svizzero	523,58	523,58	524,48	523,58	523,58	523,58	524,50	523,58	523,58	523,55
Corona danese	152,94	152,94	152,75	152,94	152,94	152,94	152,98	152,94	152,94	152,90
Corona norvegese	158,74	158,74	158,70	158,74	158,74	158,64	158,82	158,74	158,74	158,70
Corona svedese	188,32	188,32	188,10	188,32	188,32	188,32	188,35	188,32	188,32	188,30
Fiorino olandese	387,19	387,19	387 —	387,19	387,19	387,19	387,31	387,19	387,19	387,18
Franco belga	26,684	26,684	26,6375	26,684	26,684	26,78	26,69	26,684	26,684	26,68
Franco francese	191,09	191,09	191,50	191,09	191,09	191,08	191,22	191,09	191,09	191,09
Lira sterlina	1631,35	1631,35	1632 —	1631,35	1631,35	1631,25	1631,50	1631,35	1631,35	1631,35
Marco germanico	420,36	420,36	420,44	420,36	420,36	420,30	420,57	420,36	420,36	420,35
Scellino austriaco	58,11	58,11	58,10	58,11	58,11	58,11	58,21	58,11	58,11	58,10
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,35	18,15	18,15	18,15	18,25	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,26	11,26	11,25	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,25
Yen giapponese	4,38	4,38	4,385	4,38	4,38	4,38	4,381	4,38	4,38	4,37

Media dei titoli del 15 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,525
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88,075

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,425
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,400
» » » » 1-10-1979	101,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,875
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,100
» » » 10 % 1- 1-1981	95,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831,75
Dollaro canadese	716,875
Franco svizzero	524,04
Corona danese	152,96
Corona norvegese	158,78
Corona svedese	188,335
Fiorino olandese	387,25
Franco belga	26,687
Franco francese	191,155
Lira sterlina	1631,425
Marco germanico	420,465
Scellino austriaco	58,16
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,26
Yen giapponese	4,38

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Cicogna Domenico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Proja Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 14 giugno 1978 in sostituzione del dott. Cicogna Domenico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 227

(7392)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Santoro Matteo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impedimento personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Modesti Giovanni, direttore sanitario presso l'ospedale civile « E. Agnelli » di Pinerolo, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, esame svoltosi in data 27 aprile 1978, in sostituzione del prof. Santoro Matteo, legittimamente impedito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 177

(7393)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto neurochirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(3277/S)

OSPEDALE MANDAMENTALE « 3 NOVEMBRE » DI TIONE DI TRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tione di Trento (Trento).

(3278/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(3260/S)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(3284/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(3247/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto di chirurgia generale (seconda divisione);
un posto di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione (secondo servizio);
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (prima divisione);
un posto di assistente di patologia neonatale;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bergamo.

(3250/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e sei posti di assistente del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Valle d'Aosta.

(3248/S)

OSPEDALE «M. LAURO» DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agnello di Sorrento (Napoli).

(3249/S)

OSPEDALE CIVILE «G. JAZZOLINO» DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di malattie infettive;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di emodialisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della sezione ustionati;
un posto di aiuto della divisione di urologia;
un posto di auto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
tre posti di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto della divisione di oculistica;
tre posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(3252/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 17.

Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai comuni, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni assistenziali degli enti comunali di assistenza e ogni altra attribuzione da essi esercitate sono trasferite a far data dal 1° luglio 1978 al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede.

Dalla suindicata data gli enti predetti e i rispettivi comitati di amministrazione sono sciolti.

Art. 2.

Ai fini del trasferimento, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei beni e del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, il presidente di ciascuno degli enti stessi, nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti comunali di assistenza nonchè all'identificazione dei beni patrimoniali di eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli enti medesimi;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo l'appartenenza agli enti comunali di assistenza ovvero a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni, trattamento economico in atto, distinto tra personale dipendente dell'ente comunale di assistenza e personale dipendente dalle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il presidente di ciascun ente comunale di assistenza provvede altresì, nel termine previsto al comma primo del presente articolo, a trasmettere al comune competente per territorio ed alla giunta regionale gli atti contenenti la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti ai comuni competenti per territorio nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Il presidente di ciascun ente comunale di assistenza, concluse le operazioni di rilevazione e di identificazione di cui all'articolo 2 della presente legge, effettua la consegna dei beni da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini di legge.

Dalla data di scioglimento degli enti comunali di assistenza all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, amministrate o concentrate negli enti stessi, provvede il sindaco o altro consigliere comunale dallo stesso delegato.

Art. 4.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 1978 presso gli enti comunali di assistenza, è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E' assegnato altresì ai rispettivi comuni il personale vincitore di concorsi espletati entro il 30 giugno 1978 per l'assunzione presso enti comunali di assistenza.

All'inquadramento del personale, di cui al primo comma nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalle indicate date, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, facendo salve comunque le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza. L'eventuale modificazione della qualifica o della posizione della carriera, intervenuta successivamente al 31 dicembre 1977, ai fini dell'inquadramento, non è comunque ritenuta valida.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al comma primo del presente articolo, i comuni subentrano agli enti sciolti sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 5.

Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni trasferite in materia di beneficenza pubblica dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvedono ad assolvere ai compiti di assistenza urgente e temporanea già svolti dagli enti comunali di assistenza.

Fino alla costituzione delle forme associative fra i comuni previste dall'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi ai comuni secondo i seguenti criteri di riparto:

a) 50% del fondo in base alla popolazione effettivamente residente in ciascun comune;

b) 20% del fondo in base alla disoccupazione;

c) 30% del fondo in proporzione diretta alla popolazione effettivamente residente nei comuni di Campobasso, Isernia e Termoli.

Art. 6.

Il comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto ad osservare il disposto dello ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 recante modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 il fondo già iscritto per L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) al cap. 3750 del bilancio regionale 1978, viene impinguato di L. 112.346.500 (centododicimilionitrecentoquarantaseimilacinquecento) pari al 32,099 di incremento del gettito del 1978 rispetto a quello del 1977 derivante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per effetto del comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Alla ripartizione tra i comuni della Regione del fondo, rideterminato in complessive L. 462.346.500 (quattrocentosessantaduemilionitrecentoquarantaseimilacinquecento) sarà provveduto con provvedimento della giunta regionale con il rispetto dei criteri previsti all'art. 5 della presente legge, computando, in tale sede, le somme già a suo tempo ripartite dalla giunta stessa a favore degli enti comunali di assistenza.

Al finanziamento della presente legge è destinata quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli esercizi futuri, con legge di bilancio, sarà inscritto, tra le spese correnti, apposito capitolo su cui faranno carico i contributi da erogarsi a favore dei comuni ai sensi della presente legge.

Art. 8.

Ove il presidente dell'ente comunale di assistenza non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 2 nel termine prescritto, a detti adempimenti provvederà direttamente il comune interessato.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1978

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 18.

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, allo scopo di incoraggiare la costituzione di aziende agricole valide ed efficienti sotto il profilo tecnico-economico, concede un contributo negli interessi sui mutui trentennali contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 6 marzo 1968, n. 377.

Art. 2.

Il tasso d'interesse sui mutui di cui all'art. 1 da porsi a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4%.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

I benefici di cui all'art. 1 sono estesi alle cooperative agricole, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, alle società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed ai coltivatori di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 emigrati da non più di 5 anni.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge per le operazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 377 sono concessi ai tecnici agricoli di età non superiore agli anni 35, limite elevabile ad anni 40 per i laureati in agraria, e che non svolgono attività di lavoro subordinato.

Art. 5.

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1, deve essere data preferenza, nell'ordine appresso indicato:

1) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dall'estensione dei terreni acquisibili, purchè destinate ad ampliare le proprietà ed a formare aziende valide sotto il profilo sia tecnico che economico;

3) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole, ai sensi dell'art. 16 della legge 14 ottobre 1971, n. 817, e dalle società promosse tra imprese diretto-coltivatrici, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

4) agli acquisti da parte di coltivatori già emigrati da non più di cinque anni e che all'atto dell'emigrazione avevano i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ambito di tali preferenze prevalgono le domande presentate da giovani coltivatori, singoli o associati, di età inferiore ai 35 anni.

Art. 6.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 devono essere indirizzate all'assessorato all'agricoltura e foreste, il quale compiuta la relativa istruttoria, le invierà alla giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Il contributo regionale agli istituti di credito sarà liquidato con deliberazione della giunta regionale su presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in annualità posticipate.

Art. 8.

Ai mutui previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle richieste pervenute dal 1° gennaio 1977.

Art. 10.

Per quanto non previsto nella presente legge regionale si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 6 marzo 1968, n. 377, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alla presente legge, autorizzati dalla Regione ed erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito un limite d'impegno annuo di lire 200.000.000 a partire dall'esercizio 1978 e fino al 2007.

L'onere della spesa derivante dalla presente legge è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al rifinanziamento della presente legge, negli esercizi successivi si provvederà con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni negli stanziamenti di competenza e nelle dotazioni di cassa nella misura indicata nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1978

d'AIMMO

(*Omissis*).

(6869)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 82.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificata con le leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9, 22 giugno 1976, n. 24 e 10 gennaio 1977, n. 2, concernente la disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 28 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Su tale presupposto:

afferma la necessità di una pianificazione dei trasporti pubblici di persone su strada, in coordinazione con i trasporti ferroviari, aerei, marittimi e con gli altri trasporti collettivi di enti pubblici e privati, di persone e merci, che assicurino i collegamenti su tutto il territorio regionale al fine di garantire la mobilità delle persone per le esigenze di relazione, di studio e di lavoro e per tutte le altre esigenze di carattere sociale della popolazione;

promuove e favorisce la gestione pubblica dei trasporti collettivi di persone su strada ».

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Al fine di consentire la migliore attuazione dei principi fissati dall'art. 1, la Regione, quando ne ravvisi l'utilità, sentirà, in merito ai programmi di pianificazione del territorio di interesse comprensoriale sottoposti ad approvazione regionale, il parere dei consorzi di bacino di traffico.

Il parere dovrà pervenire all'ufficio richiedente entro trenta giorni.

Saranno inoltre tempestivamente comunicati ai consorzi di bacino di traffico, a cura degli uffici ed organi competenti, i programmi di intervento regionale in materia di trasporti, interessanti il territorio dei consorzi di bacino stessi ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Sono regionali le linee che collegano due o più bacini di traffico, nell'ambito della Regione, e quelle di gran turismo.

Sono linee di gran turismo quelle che rivestono esclusivamente finalità di collegamento turistico.

In via eccezionale e per particolari motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate ai consorzi di bacino di traffico con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti, sentiti i consorzi di bacino interessati ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Sono comprensoriali le linee che si svolgono integralmente nell'ambito di un bacino di traffico e quelle che si collegano a determinare località sedi di stazioni ferroviarie situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso; le relative località sono determinate con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti, sentiti i consorzi di bacino interessati.

Ai fini e per gli effetti della presente legge le linee regionali delegate ai consorzi di bacino di traffico sono considerate comprensoriali.

La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.

Le linee comprensoriali possono essere urbane, suburbane o extraurbane.

Sono urbane le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito di centri abitati anche se appartenenti a comuni diversi, purchè sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi.

Sono suburbane quelle linee interessate da un alto indice di pendolarità e di frequenza, che collegano più comuni contermini ad un centro principale, quando non sussista la continuità di abitato.

Sono extraurbane tutte le altre ».

Art. 5.

All'art. 6, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) i consorzi di bacino, per le linee comprensoriali suburbane, extraurbane e per quelle urbane con percorso esteso a più circoscrizioni comunali ».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

Al secondo comma è soppressa la parola « prima » ed il testo della lettera *a*) del punto 1) è così sostituito:

« Se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, un consigliere comunale ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai rappresentanti di ciascun comune è attribuito nell'assemblea consorziale il seguente numero di voti:

1 voto ai rappresentanti dei comuni aventi una popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti;

2 voti ai rappresentanti dei comuni aventi una popolazione da 20.001 a 150.000 abitanti;

5 voti ai rappresentanti dei comuni con più di 150.000 abitanti ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai rappresentanti della provincia sono attribuiti nell'assemblea consorziale 2 voti ».

Art. 7.

La lettera *e*) dell'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è così modificata: « deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ».

Art. 8.

Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) indica, per i fini di cui alla lettera *e*) del presente articolo e alla lettera *c*) dell'art. 17, il costo ammissibile medio dei servizi di linea, regionali e comprensoriali;

c) indica i criteri generali per la determinazione delle tariffe dei trasporti di linea regionali e comprensoriali ».

Art. 9.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è così sostituita:

« *c*) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico-finanziaria, avuto riguardo ai costi ammissibili medi di riferimento stabiliti nel piano regionale dei trasporti ed agli introiti previsti ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è rilasciata dal direttore del servizio regionale dei trasporti se il percorso interessa due o più bacini di traffico; dal presidente del consorzio di bacino di traffico se il percorso interessa un solo bacino di traffico ».

Art. 11.

Dopo l'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente art. 25-*bis*:

« Nell'ambito regionale, oltre ai servizi di linea, possono essere svolti dalle aziende private concessionarie di servizi di linea regionali e comprensoriali anche servizi collaterali e sussidiari quali trasporti turistici o speciali.

Gli utili derivanti da questa attività sono computati ai fini della copertura dei disavanzi dei servizi di linea ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è inserito il seguente numero:

« 8-*ter*) un rappresentante dell'A.C.I. (Automobile club Italia) designato dagli uffici provinciali A.C.I. della Regione ».

Art. 13.

All'art. 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto come primo comma il seguente:

« Le tariffe per i trasporti di linea regionali e comprensoriali sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale per il coordinamento dei trasporti ».

Art. 14.

Dopo l'art. 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, e dalla presente legge, è aggiunto il seguente art. 33-*bis*:

« I viaggiatori delle autolinee regionali e comprensoriali sprovvisti di documento di viaggio valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di un sovrapprezzo, devoluto all'impresa concessionaria, nella misura di L. 5.000.

All'accertamento delle irregolarità provvedono le aziende concessionarie mediante il proprio personale ».

Art. 15.

Per gli scopi previsti dall'art. 34, lettera *b*) della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è autorizzata nell'esercizio 1978 l'ulteriore spesa di L. 500.000.000.

Nel primo comma, lettera *c*) dell'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, l'espressione « speciali contributi regionali in misura non superiore al 40 % » è sostituita dalla seguente: « speciali contributi regionali in misura non superiore al 60 % ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1978, è autorizzata a ripartire fra i consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriale extraurbani, suburbani e urbani, e fra le imprese concessionarie di servizi di linea regionali, sovvenzioni annue entro il limite delle somme annualmente stanziate nell'apposito capitolo di bilancio:

fino a lire 350 per autobus/km. di percorrenza effettiva in zone di pianura delle autolinee suburbane ed extraurbane che sopportano particolari oneri di gestione per effetto del rilevante trasporto di abbonati o di utenti che usufruiscono delle particolari agevolazioni di viaggio di cui all'art. 33 della presente legge. Per la percorrenza di autolinee in zone di montagna la sovvenzione è aumentabile fino a 500 lire. I criteri di applicazione delle predette condizioni saranno disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;

fino a lire 100 per autobus/km. di percorrenza effettiva delle linee urbane in zone di pianura. Le percorrenze sono ammesse a contributo solo se approvate dal competente consorzio di bacino di traffico;

fino a lire 200 per autobus/km. di percorrenza effettiva delle altre linee in zona di pianura ».

Il dodicesimo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9, 22 giugno 1976, n. 24 e 10 gennaio 1977, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Per assicurare i collegamenti nei casi di emergenza o, in via eccezionale, in quelli di particolare onerosità delle percorrenze e limitatamente alle zone montane, nonchè per la conservazione dei servizi, di fronte ad eventi eccezionali fisici o economico-sociali che potrebbero altrimenti determinarne la soppressione, da valutarsi di volta in volta dalla giunta regionale, sentiti i bacini di traffico, possono essere accordati agli enti locali o ai consorzi di bacino sovvenzioni fino alla copertura del deficit di esercizio ritenuto ammissibile, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, e per un impegno massimo di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981 ».

Art. 17.

Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24 e dall'art. 16 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel determinare la ripartizione delle sovvenzioni di cui al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche e integrazioni sarà tenuto anche conto degli oneri derivanti alle aziende concessionarie di servizi di linee extraurbane, dal pagamento della indennità di fine lavoro da liquidarsi al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.

A tale scopo, le misure previste dal primo comma dell'articolo sopracitato possono essere elevate fino al limite necessario per poter liquidare alle aziende predette, al momento che il sopracitato personale cesserà dal servizio, la differenza fra la indennità di anzianità spettante al 31 dicembre 1977 secondo il protocollo d'intesa e quella prevista dal 1° gennaio 1978 dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri ».

Art. 18.

Il primo e secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono sostituiti dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di bacino e, su proposta dei medesimi, ai comuni e ad aziende pubbliche di trasporto speciali contributi in misura non superiore al 10% annuo, per venti anni, sulle spese occorrenti per la progettazione, costruzione e l'ammodernamento di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l'acquisto di immobili esistenti, da adattare a tale uso, nonchè per l'acquisto delle pertinenti apparecchiature ».

Art. 19.

Gli oneri previsti dall'art. 15 della presente legge fanno carico al cap. 6464 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale trasporti e traffici partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 20.

Le annualità relative ai due limiti di impegno di lire 50 milioni ciascuno, autorizzati con il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, vengono ridotte, a partire dall'esercizio 1978 a lire 5 milioni ciascuna.

Le annualità relative al limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato con il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, vengono revocate a partire dall'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, e dall'art. 18 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 190 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - trasporti e traffici - categoria XI - il cap. 6469 con la denominazione: « Contributi annui a favore dei consorzi di bacino, dei comuni e delle aziende pubbliche di trasporto sulle spese occorrenti per la progettazione, costruzione e l'ammodernamento di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per lo acquisto di immobili esistenti, da adattare a tale uso, nonchè per l'acquisto delle pertinenti apparecchiature » e con lo stanziamento complessivo di lire 760 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 190 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

A tale onere si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6467, in relazione al disposto del primo e del secondo comma del presente articolo, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 luglio 1978

COMELLI

(6870)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1978, n. 17-128/Legisl.

Determinazione del coefficiente di dispersione massimo ammissibile per gli edifici nell'ambito di ciascun comune della provincia (legge 30 aprile 1976, n. 373).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, concernente le « Norme per il contenimento del consumo energetico per uso termico negli edifici » la quale all'art. 16 prescrive che il presidente della giunta su conforme delibera della medesima debba determinare con proprio decreto il coefficiente di dispersione termica massimo ammissibile per ogni comune;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, pubblicata nella *Gazzetta Uffícale* del 6 febbraio 1978 n. 36, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e relativo alla determinazione delle zone climatiche ed ai valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica, emanato in data 10 marzo 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1978 n. 36, supplemento ordinario;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4011 del 12 maggio 1978;

Decreta:

Sono determinati per ciascun comune della provincia di Trento i valori massimi ammissibili dei coefficienti di dispersione termica negli edifici di nuova costruzione o ristrutturazione, così come risultano raccolti ed ordinati in apposita tabella che si considera parte integrante del presente decreto ed al medesimo allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 26 maggio 1978

Il presidente: GRIGOLLI

(*Omissis*).

(7226)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1978, n. 19-130/Legisl.

Legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16. Modificazione al regolamento di esecuzione concernente « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge medesima approvato con proprio decreto di data 13 gennaio 1975, n. 2-33/ Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 3 marzo 1978, n. 1715, avente per oggetto « Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente: Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore »;

Ravvisata l'opportunità di intensificare il servizio di tutela dell'ambiente naturale nei territori di alta montagna che rivestono particolare interesse ai fini della conservazione del patrimonio naturale;

Riconosciuta l'esigenza, derivante dall'attività professionale delle guide e portatori alpini, di esonerare gli stessi dall'obbligo di comunicare la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana, come stabilito dal regolamento di esecuzione sopra richiamato;

Decreta:

1. — E' modificato l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 2-33/ Legisl. ed è aggiunto il seguente quinto comma: « Sono esonerati dall'obbligo di cui ai precedenti due commi gli agenti giurati che esercitano la professione di guida alpina o portatore alpino; essi sono incaricati della vigilanza sull'intero territorio del gruppo montuoso ove operano, anche se appartenente a più stazioni forestali ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 luglio 1978

Il Presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 40, *foglio n.* 187

(7227)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1978, n. 20-131/Legisl.

Legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17. Modificazione al regolamento di esecuzione concernente « Norme per la protezione della flora alpina ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 « Norme per la protezione della flora alpina »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge medesima approvato con proprio decreto di data 13 gennaio 1975, n. 3-34/ Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 3 marzo 1978, n. 1716, avente per oggetto « Modificazione al regolamento di esecuzione concernente: Norme per la protezione della flora alpina »;

Ravvisata l'opportunità di intensificare il servizio di tutela dell'ambiente naturale nei territori di alta montagna che rivestono particolare interesse ai fini della conservazione del patrimonio naturale;

Riconosciuta l'esigenza, derivante dell'attività professionale delle guide e portatori alpini, di esonerare gli stessi dall'obbligo di comunicare la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana, come stabilito dal regolamento di esecuzione sopra richiamato;

Decreta:

1. — E' modificato l'art. 13 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 3-34/Legisl., ed è aggiunto il seguente quarto comma: « Sono esonerati dall'obbligo di cui ai precedenti due commi gli agenti giurati che esercitano la professione di guida alpina o portatore alpino; essi sono incaricati della vigilanza sull'intero territorio del gruppo montuoso ove operano, anche se appartenente a più stazioni forestali ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 luglio 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 40, *foglio n.* 188

(7228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1978, n. **21-132**/Legisl.

Legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18. Modificazione al regolamento di esecuzione concernente « Norme per la disciplina per la raccolta dei funghi ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18 « Norme per la disciplina per la raccolta dei funghi »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge medesima approvato con proprio decreto di data 13 gennaio 1975, n. 4-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 3 marzo 1978, n. 1717, avente per oggetto « Modificazione al regolamento di esecuzione concernente: Norme per la disciplina per la raccolta dei funghi »;

Ravvisata l'opportunità di intensificare il servizio di tutela dell'ambiente naturale nei territori di alta montagna che rivestono particolare interesse ai fini della conservazione del patrimonio naturale;

Riconosciuta l'esigenza, derivante dall'attività professionale delle guide e portatori alpini, di esonerare gli stessi dall'obbligo di comunicazione la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana, come stabilito dal regolamento di esecuzione sopra richiamato;

Decreta:

1. — E' modificato l'art. 12 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 4-35/Legisl., ed è aggiunto il seguente quarto comma: « Sono esonerati dall'obbligo di cui ai precedenti due commi gli agenti giurati che esercitano la professione di guida alpina o portatore alpino; essi sono incaricati della vigilanza sull'intero territorio del gruppo montuoso ove operano, anche se appartenente a più stazioni forestali ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 luglio 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 40, *foglio n.* 189

(7229)

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 agosto 1978, n. **26**.

Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE REGIONALE

Art. 1.

Allo scopo di assicurare uno sviluppo razionale al settore della distribuzione commerciale in Sicilia, di coordinare ed indirizzare i piani comunali della rete commerciale ed inquadrare a livello comprensoriale i piani stessi, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca elabora indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale e ne riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Le indicazioni di cui sopra debbono tendere ad assicurare la migliore funzionalità ed economicità del servizio da rendere al consumatore, il rinnovamento della rete distributiva e lo sviluppo delle forme di associazione economica tra piccoli e medi esercenti il commercio.

Le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale vengono approvate dalla giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed inviate a tutte le amministrazioni comunali della Sicilia che ne terranno conto ai fini dell'elaborazione ed approvazione dei rispettivi piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE COMUNALE

Art. 2.

Ai fini di promuovere la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, previsti dal capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398 nell'ambito delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla giunta regionale, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le spese di formazione dei piani medesimi:

a) ai comuni che si associano per pervenire alla formazione, su base intercomunale, dei singoli piani, inserendoli in una più vasta dimensione comprensoriale;

b) ai comuni già aderenti ad organismi intercomunali che procedono congiuntamente alla formazione dei singoli piani.

I contributi possono essere concessi anche ai comuni singoli quando, a parere del comitato consultivo per il commercio e sulla base delle indicazioni previste dall'art. 1 della presente legge, non sussistano validi presupposti per una loro associazione.

Altresì i comuni con popolazione legale inferiore ai 3.000 abitanti possono essere esonerati, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dalla formazione del piano di urbanistica commerciale ove, a parere del comitato consultivo per il commercio e sulla base delle indicazioni di cui sopra, non siano presenti, tenuto conto anche della loro ubicazione, i presupposti per una ristrutturazione del proprio apparato distributivo.

Allo scopo di ottenere l'esonero previsto dal comma precedente, i sindaci, entro sessanta giorni dal ricevimento delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, provvedono a trasmettere all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca copia della relativa delibera comunale con una relazione dettagliata.

Art. 3.

I contributi per la formazione dei piani sono concessi nella seguente misura:

a) per i comuni con popolazione legale complessiva residente, secondo i dati dell'ultimo censimento, fino a 20 mila abitanti: lire 3 milioni in misura fissa e lire 100 per ogni abitante;

b) per i comuni con popolazione legale complessiva residente da 20.001 a 60.000 abitanti: lire 4 milioni in misura fissa e lire 100 per ogni abitante;

c) per i comuni con popolazione legale complessiva residente da 60.001 a 100.000 abitanti: lire 7 milioni in misura fissa e lire 100 per ogni abitante;

d) per i comuni con popolazione legale complessiva superiore a 100.000 abitanti: lire 14 milioni in misura fissa e lire 100 per ogni abitante.

I contributi vengono aumentati di un terzo per i comuni che si associano per la formazione dei piani commerciali.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai sindaci dei comuni all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

I comuni facenti parte di associazioni debbono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia delle deliberazioni di tutti i comuni associati con le quali viene deciso di procedere congiuntamente alla formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle rispettive reti commerciali;

b) copia delle deliberazioni di assegnazione di incarico per la formazione dei piani di tutti i comuni associati ad un unico professionista o ad un gruppo di professionisti o ad uno studio tecnico;

c) copia delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa;

d) relazione illustrativa approvata da ciascun comune sulla rispondenza dell'ambito territoriale prescelto alla finalità di razionalizzare la rete di distribuzione commerciale.

I comuni singoli debbono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione di assegnazione di incarico per la formazione del piano ad un professionista, o ad un gruppo di professionisti o ad uno studio tecnico;

b) copia della deliberazione relativa all'approvazione del preventivo di spesa.

Art. 5.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo la seguente ripartizione:

a) il contributo in misura fissa ed il 50 per cento di quello in ragione del numero degli abitanti sono erogati quale anticipazione all'atto della presentazione delle istanze documentate;

b) il rimanente 50 per cento del contributo in ragione del numero degli abitanti è erogato all'atto della trasmissione dei piani approvati dai singoli consigli comunali e delle delibere di liquidazione delle spese.

L'erogazione del saldo del contributo di cui sopra è subordinata al parere del comitato consultivo per il commercio sulle rispondenze del piano con le indicazioni di urbanistica commerciale approvate dalla giunta regionale.

In caso di inadempienza nella formazione del piano, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca procede con proprio decreto alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme liquidate.

Art. 6.

I piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale approvati da ciascun comune debbono essere trasmessi dai sindaci all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed a quello del territorio e dell'ambiente.

I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già approvato i piani ai sensi dell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e dell'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398, possono provvedere alla loro revisione ai fini dell'adeguamento dei piani medesimi alle indicazioni programmatiche di cui al titolo I della presente legge.

All'atto della revisione, i comuni, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, sono ammessi ai contributi in misura fissa previsti all'art. 3 della presente legge, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

Qualora i piani di sviluppo o di adeguamento della rete commerciale importino modifiche agli strumenti urbanistici vigenti in ciascun comune, i comuni stessi debbono provvedere alla loro modifica secondo le procedure della vigente legislazione.

Titolo III

FONDO A GESTIONE SEPARATA PER IL CREDITO AL COMMERCIO

Art. 8.

I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede operanti in Sicilia:

a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio non inferiore a 9 e all'ingrosso non inferiore a 3 che si associano con l'impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;

b) cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, società promotrici di centri commerciali, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associate a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

c) piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume di affari annuo dichiarato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 360 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 90 milioni.

Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito.

Art. 9.

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui al precedente art. 8.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali ed artigiane.

I finanziamenti vengono concessi in favore delle piccole e medie imprese esercenti il commercio per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di distribuzione.

I finanziamenti di cui sopra vengono concessi sotto forma di mutuo per importo pari al 70 per cento della spesa documentata e per la durata massima di dieci anni, di cui i primi due destinati al preammortamento.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei singoli investimenti fissi.

L'importo del mutuo non può essere superiore a 25 milioni.

Al fondo di rotazione di cui al primo comma va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti.

Art. 10.

Alla gestione del fondo sovraintende un comitato amministrativo presieduto dal presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.

Il comitato amministrativo, di cui al precedente comma, è così composto:

a) da quattro componenti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a tre;

b) da quattro componenti designati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

c) da tre dirigenti rispettivamente in servizio due presso l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed uno presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai relativi assessori;

d) da due componenti designati rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

Detti componenti durono in carica quattro anni.

Il comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del presidente della Regione.

Art. 11.

Sulle domande per i mutui previsti dall'art. 9 della presente legge, il comitato amministrativo, di cui all'articolo precedente, delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domande stesse corredate dalla necessaria documentazione.

I mutui di cui all'art. 9 sono concessi a condizione che l'interessato si impegni a non modificare la destinazione dei locali e delle attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

Art. 12.

Il tasso di interesse sulle operazioni previste dall'art. 11 della presente legge viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Detto tasso è fissato, nella prima applicazione della presente legge, nella misura del 7,50 per cento.

I rischi connessi alle operazioni di credito a medio termine, di cui all'art. 9 della presente legge, vengono coperti con garanzie reali, ivi compresi gli speciali previlegi di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 135, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, o con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione.

In caso di incapienza le anzidette forme di garanzia possono coesistere complementariamente.

L'ammontare delle eventuali perdite va addebitato al fondo di rotazione.

Gli utili netti risultanti dalla gestione del fondo sono riportati ad incremento del fondo stesso.

Art. 13.

L'assessore regionale per il bilancio e per le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 9 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

E' fatto obbligo all'IRFIS di comunicare semestralmente all'assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente titolo.

Titolo IV

CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Art. 14.

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione della rete commerciale, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nel quadro delle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla giunta regionale, è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per la realizzazione di appositi centri commerciali al dettaglio e di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

I centri ed i mercati di cui sopra, dimensionati a livello di quartiere o di vicinato, debbono essere individuati dai piani comunali di urbanistica commerciale nelle zone che sono prive o carenti di idonee strutture di distribuzione.

I centri sono realizzati dai comuni e sono dagli stessi affidati in gestione ad apposite società miste delle quali fanno parte l'amministrazione comunale e gli operatori commerciali.

I mercati ambulanti, invece, vengono gestiti esclusivamente dalle amministrazioni comunali.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento-tipo per la gestione dei centri commerciali al dettaglio e dei mercati destinati agli ambulanti, che preveda, tra l'altro, un meccanismo atto a garantire l'equilibrata formazione dei prezzi di vendita, nonchè criteri obiettivi per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 15.

I finanziamenti per la realizzazione dei centri commerciali al dettaglio possono concernere alternativamente o congiuntamente:

a) l'acquisto e la costruzione dei locali da adibire a centri commerciali, incluse l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle opere murarie;

b) l'apprestamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività dei centri medesimi.

I finanziamenti per i mercati destinati agli ambulanti vengono concessi, invece, per la razionalizzazione dei mercati già esistenti e per l'istituzione di nuovi mercati.

In ogni caso, vengono ammesse a finanziamento le spese per la costruzione o l'acquisto di strutture coperte, depositi, banconi fissi ed ogni altra attrezzatura adatta a garantire l'igienicità dell'ambiente e, relativamente al settore alimentare, delle derrate.

Art. 16.

I finanziamenti di cui al presente titolo sono concessi dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, per l'intero ammontare della spesa ma fino ad un massimo di 500 milioni.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere vengono acquisite secondo le modalità previste dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, e 3 gennaio 1978, n. 1, e dalle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21.

I finanziamenti per l'acquisizione delle aree vengono erogati in unica soluzione; quelle per la realizzazione delle opere in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 17.

Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente titolo devono essere presentate dai sindaci dei comuni all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e devono essere corredate da:

a) il progetto delle opere da realizzare, l'indicazione dell'area dove ubicare l'iniziativa, una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare;

b) una relazione sui requisiti di compatibilità dell'iniziativa con il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale;

c) la deliberazione del consiglio comunale che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione delle domande di finanziamento;

d) ogni altra indicazione utile alla valutazione del progetto di investimento con particolare riguardo al tipo di gestione previsto per le strutture che si intendono realizzare.

Titolo V

CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO

Art. 18.

Allo scopo di promuovere il processo di ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Sicilia, ad esclusione di quelli del pesce, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di appositi centri commerciali all'ingrosso.

I centri di cui sopra debbono essere individuati nelle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale approvate dalla giunta regionale.

L'iniziativa per l'istituzione dei centri commerciali all'ingrosso di cui al presente articolo può essere assunta:

a) da comuni;

b) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti tra enti locali territoriali, altri enti pubblici, cooperative, associazioni dei produttori ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.

Art. 19.

Per la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso previsti dal presente titolo l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, concede a favore degli enti di cui all'articolo precedente un contributo, in conto interessi, per trentacinque anni.

La misura del contributo deve essere tale che a carico degli enti medesimi l'onere globale per interessi e commissioni non superi il tre per cento annuo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dal 1979, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 500 milioni.

Titolo VI

ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20.

Allo scopo di promuovere un'intensa azione di assistenza e di formazione professionale a favore degli addetti alle attività

commerciali in Sicilia, l'amministrazione regionale persegue, con carattere di gradualità, i seguenti obiettivi:

a) elaborazione di un organico piano di assistenza tecnica e di formazione professionale degli addetti alle aziende commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, previa valutazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche delle aree di gravitazione commerciale;

b) effettuazione di studi e ricerche integrate per il miglioramento dell'efficienza e redditività del settore commerciale, ivi comprese indagini sulla distribuzione, sui mercati locali e nazionali, sulle strutture fisiche ed organizzative, sui sistemi di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso;

c) attuazione di una organica assistenza tecnica alle imprese commerciali piccole e medie al fine di accellerare il processo di miglioramento ed ammodernamento delle attrezzature e di riorganizzazione tecnica e gestionale delle aziende agricole e di quelle associate;

d) organizzazione di corsi di formazione professionale per qualificare e migliorare il livello professionale dei titolari, dei quadri direttivi ed intermedi e degli addetti alle attività commerciali operanti in Sicilia.

Art. 21.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo precedente, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, stipula apposita convenzione con enti ed istituti già operanti in Sicilia e specializzati nel settore dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.

L'elaborazione del piano di assistenza tecnica e di formazione professionale e l'effettuazione degli studi e delle ricerche, previsti rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, vengono svolte dagli enti ed istituzioni di cui al primo comma del presente articolo d'intesa con le camere di commercio della Sicilia.

L'attuazione dell'assistenza tecnica prevista dalla lettera c) dell'articolo precedente è effettuata sulla base di programmi concordati ad inizio di ogni anno con l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

La predisposizione del piano per i corsi di formazione professionale previsti alla lettera d) dell'articolo precedente, è affidata all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale che vi provvede, anche sulla scorta delle proposte avanzate dalle camere di commercio e dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, modificata dalla legge regionale 18 giugno 1977, n. 45.

Titolo VII

COMITATO CONSULTIVO PER IL COMMERCIO

Art. 22.

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« E' istituito presso l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un comitato consultivo per il commercio ».

Art. 23.

L'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« Il comitato:

a) esprime il proprio parere oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo;

b) propone all'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvedimenti diretti a potenziare il commercio siciliano ».

Art. 24.

L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« Il comitato è composto:

a) dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

b) da quattro membri designati dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello nazionale ed aventi rappresentanza in Sicilia;

c) da un rappresentante della federazione regionale dei dirigenti delle aziende commerciali;

d) da un rappresentante dell'unione delle camere di commercio, industria e agricoltura;

e) da tre rappresentanti dei lavoratori del commercio designati dalle Confederazioni nazionali dei lavoratori;

f) dal direttore regionale dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento dell'assessore o di delega da parte dello stesso;

g) da due dirigenti in servizio presso l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, uno dei quali assume le funzioni di segretario ».

Art. 25.

Ai fini dell'attuazione dei titoli I e II della presente legge il comitato consultivo per il commercio è così integrato:

a) da tre ingegneri o architetti esperti nella materia dell'urbanistica commerciale;

b) un rappresentante dei commercianti ambulanti;

c) un rappresentante dei pubblici esercizi.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti su proposta delle organizzazioni di categoria.

Art. 26.

L'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 7, modificata con la legge regionale 30 luglio 1973, n. 31, è sostituito con il seguente:

« Ai fini delle determinazioni di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, da adottarsi con decreto dell'assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato consultivo per il commercio, il comitato predetto è integrato da:

1) un rappresentante dell'associazione nazionale commercianti petroli;

2) un rappresentante dell'associazione degli imprenditori privati del settore;

3) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI);

4) due rappresentanti dei gestori degli impianti designati dalle organizzazioni del settore;

5) un rappresentante degli automobile clubs della Sicilia ».

Art. 27.

L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è così sostituito:

« I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate ».

Art. 28.

L'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« Il presidente del comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato esperti e tecnici. Essi hanno voto consultivo ».

Art. 29.

L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« Il comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Art. 30.

L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente:

« I componenti del comitato che non fanno parte delle amministrazioni dello Stato, della Regione e delle camere di commercio sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai direttori regionali.

Ai componenti del comitato compete, per la partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza di L. 10.000.

Agli esperti di cui alla lettera *a*) dell'art. 25 della presente legge, compete, per la partecipazione ad ogni seduta del comitato, un gettone di presenza di L. 25.000 ».

Titolo VIII

RILEVAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 31.

Per la rilevazione della consistenza della rete distributiva prevista dall'art. 25 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle camere di commercio della Sicilia.

Il contributo viene concesso con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e, in ogni caso, non può essere superiore al 90 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Le camere di commercio sono tenute ad utilizzare preferibilmente per il lavoro di rilevazione gli iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge n. 285 del 1977.

Titolo IX

NORME FINALI

Art. 32.

La commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori è integrata, ai fini dell'attuazione del titolo VI della presente legge, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei commercianti maggiormente rappresentative.

Art. 33.

I comuni debbono precedere alla formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita entro dodici mesi dall'approvazione delle direttive di cui al titolo I da parte della giunta di governo.

Trascorso il termine di cui sopra, l'assessore regionale per gli enti locali nomina un commissario che provvede, entro quattro mesi, alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 34.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 75.500 milioni, di cui lire 60.000 milioni per il quinquennio 1978-82.

La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso, determinata in lire 4.905 milioni, è così ripartita:

per le finalità previste dall'art. 6 (programmazione urbanistica commerciale comunale), lire 200 milioni;

per le finalità previste dall'art. 9 (credito a medio termine per il commercio), lire 4.000 milioni;

per le finalità dell'art. 17 (centri commerciali al dettaglio), lire 500 milioni;

per le finalità dell'art. 21 (assistenza tecnica e formazione professionale), lire 50 milioni di cui lire 25 milioni per le finalità di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo;

per le finalità dell'art. 30 (indennità di viaggio e di soggiorno e gettoni spettanti ai componenti il comitato), lire 5 milioni;

per le finalità dell'art. 31 (rilevazione della rete distributiva), lire 150 milioni.

All'onere di cui al comma precedente si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi, da iscrivere in bilancio in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 47 del 1977, si provvede con parte del gettito delle entrate della Regione.

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

D'ACQUISTO — PIZZO — TRINCANATO — GRILLO — MACALUSO — FASINO

LEGGE 4 agosto 1978, n. 27.

Interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'elettrificazione rurale nell'ambito del territorio regionale, è autorizzata l'attuazione, entro il 1981, di piani per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici e aziendali, per l'importo complessivo di L. 25.962.500.000, assumendo a carico della Regione l'onere dell'80 per cento della relativa spesa.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

Art. 2.

Ai piani di cui all'articolo precedente, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modifiche, in quanto compatibili.

I piani predetti debbono riguardare con preferenza le esigenze delle aree montane, collinari ed interne, e sono definiti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Restano in ogni caso esclusi dagli interventi relativi ad opere di elettrificazione rurale tutte le aree che, negli strumenti urbanistici già adottati, risultano avere destinazione diversa da quella agricola.

Art. 3.

La commissione prevista dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è composta dal direttore regionale per gli interventi infrastrutturali in agricoltura, che la presiede, da un dirigente dei ruoli tecnici dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da un dirigente dell'assessorato regionale dell'industria, dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia e da un rappresentante dell'ENEL.

Art. 4.

I piani di esecuzione di intervento sono predisposti dall'ENEL sulla base del prezziario nazionale per i lavori di elettrificazione rurale, approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla concessione ed alla liquidazione del contributo regionale provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Gli impianti realizzati restano di proprietà dell'ENEL sin dall'atto della costruzione.

Art. 5.

Gli interventi in materia di elettrificazione rurale previsti dagli articoli 4 e 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche, sono rinviati, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, all'anno 1981.

Art. 6.

Salvo quanto previsto dall'art. 4, gli impianti di elettrificazione rurale realizzati e in corso di realizzazione nel territorio della Regione a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, sono trasferiti in proprietà all'ENEL, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono trasferiti all'ENEL anche gli impianti già realizzati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) e gestiti dall'ENEL.

Gli impianti in corso di realizzazione o da realizzarsi da parte dell'ESA verranno trasferiti all'ENEL contestualmente all'approvazione degli atti di collaudo delle opere.

Art. 7.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per il periodo 1978-81 la spesa complessiva di lire 20.770 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1978.

All'onere ricadente nell'esercizio 1978 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.

Art. 8.

In sede di pagamento delle quote a carico della Regione per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 1, l'amministrazione regionale procederà alla compensazione mediante versamenti diretti all'erario regionale, fino all'ammontare di lire 17.770 milioni, del residuo credito nei confronti dell'ENEL relativa all'accordo ENEL - ESE - Regione stipulato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 6 febbraio 1970.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **28**.

Disposizioni concernenti il credito per interessi della Regione in relazione all'accordo Regione - ENEL - ESE del 6 febbraio 1970.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salva restando la compensazione del credito della Regione nei confronti dell'ENEL, prevista dall'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, recante interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a rinunziare al credito nei confronti dell'ENEL per interessi maturati e maturandi sulle somme dovute alla Regione ai sensi dell'accordo ENEL - ESE - Regione stipulato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 6 febbraio 1970, con effetto dalla data della relativa maturazione, e subordinatamente all'esecuzione da parte dell'ENEL degli adempimenti a carico dell'Ente previsti dalla stessa legge.

All'annullamento del credito per interessi di cui al comma precedente, in deroga alla previsione dell'art. 265 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, provvede con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **29**.

Convalida del decreto emanato dal presidente della Regione concernente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanzario 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convalidato il decreto del presidente della Regione, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 118/A del 12 ottobre 1977, concernente il prelevamento di lire 650 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1977.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **30**.

Norme integrative della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, riguardante provvedimenti in favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno effettuati al 100 per cento della spesa occorrente e saranno garantiti da fidejussione regionale, per le operazioni di credito concernenti la gestione, e da ipoteca sugli impianti per i finanziamenti relativi ai rilevamenti ed alle riconversioni ».

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 10 milioni che si iscrive al cap. 60652 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 4 agosto 1978, n. 31.

Modifica della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, modificata dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 44, è sostituito con il seguente:

« La chiusura infrasettimanale di mezza giornata unica per tutti i negozi dello stesso settore merceologico, per ogni provincia, è determinata, in relazione ad usi e consuetudini locali, con decreti dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ».

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 1, la chiusura infrasettimanale dei negozi rimane quella fissata con il pertinente decreto assessoriale n. 60 del 25 febbraio 1976.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 4 agosto 1978, n. 32.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 216 e 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il n. 6 del primo comma dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:

« 6) non aver superato, alla data predetta, il 35° anno di età. Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile ».

Art. 2.

L'art. 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con il seguente:

« (*Graduatoria degli idonei Nomina dei vincitori*). — Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alla nomina.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

Qualora, nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione può procedere alla relativa copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 4 agosto 1978, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, riguardante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è inserito l'articolo seguente:

« Art. 30-*bis*. — L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive che, pur non possedendo le caratteristiche di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, possono sostituire per il forestiero attrattiva ed occasione di prolungamento del proprio soggiorno, e siano promosse a cura degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle associazioni pro-loco, di cooperative, o di altri enti od associazioni regolarmente costituite ».

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio per l'esercizio in corso.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1978

MATTARELLA

GIULIANO

(7070)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782630)